# SENATO DELLA REPUBBLICA

# I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

# RIUNIONE DEL 6 MARZO 1953

(103a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### INDICE

# Disegni di legge:

(Discussione e approvazione) « Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza > (N. 2834) (Approvato dalla Camera dei deputati): 957 858 Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'in-858 terno . . . . . . . . . . . . . . . . 858 (Seguito della discussione e approvazione) « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (N. 1918) (Di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri): 859 859 859 Bubbio, Sottosegietario di Stato per l'in-859 terno . . . . . . . . . . . . .

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Armato, Baracco, Bergamini, Boggiano Pico, Borromeo, Canaletti Gaudenti, Castagno, Ceschi, Donati, Fantoni, Fedeli, Lamberti, Lepore, Mancinelli, Menotti, Milillo, Minio, Ranaldi, Riceio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Terracini, Tosatti, Tupini e Zotta.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni all'ordinamento organico dei
funzionari dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza » (N. 2834) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari della Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge reca modificazioni al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, che, a sua volta, modificava l'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, riducendo rispettivamente da 146 a 102 i posti di questore e di ispettore generale e a 100 unità quelli di vice-questore.

Tale situazione organica si appalesa attualmente inadeguata per le esigenze sempre più complesse dei servizi periferici e centrali di pubblica sicurezza. Infatti, con gli attuali 102

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

103ª RIUNIONE (6 marzo 1953)

posti di questore e di ispettore generale, la Amministrazione deve, oltre che assegnare un titolare a ciascuna delle questure, assicurare il funzionamento dei servizi ispettivi e provvedere alla direzione degli uffici della direzione generale relativa, che richiedono l'opera di personale di pubblica sicurezza, nonchè all'assolvimento di importanti compiti di istituto, quali il funzionamento della Scuola superiore di polizia e la Direzione dei servizi di pubblica sicurezza presso la Presidenza della Repubblica. Difficoltà analoghe'si riscontrano per l'assolvimento dei compiti spettanti ai vice-questori.

Finora a questa situazione si era posto rimedio avvalendosi dei posti in soprannumero previsti transitoriamente dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, nella misura di venti per i questori e gli ispettori generali e di quindici per i vice-questori; ma tali posti risultano ora quasi totalmente assorbiti, sempre in applicazione del citato articolo 7, che dispone il recupero in ragione di un terzo delle vacanze verificatesi nei rispettivi gradi, a decorrere dal 1º gennaio 1949.

È, quindi, manifesta la necessità e l'urgenza di un adeguamento dell'attuale situazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza dei gradi direttivi, che si ritiene debbano essere aumentati di otto posti per i questori e gli ispettori generali e di dieci posti per i vicequestori. Nell'intento, però, di mantenere immutato il numero dei posti in organico, viene prevista una corrispondente diminuzione di cinque posti di commissari, di dieci posti di commissari aggiunti e di tre posti di vice-commissari e vice-commissari aggiunti.

La spesa complessiva risulterà in lire 21.054.960, ma il maggior onere effettivo sarà di sole lire 7.414.180, cui potrà essere fatto fronte, a norma dell'articolo 3 del disegno in esame, mediante una corrispondente diminuzione, per eguale somma, del capitolo n. 54 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio corrente.

Dato il maggior onere, cui si è fatto cenno, il disegno di legge è stato sottoposto al parere della Commissione finanze e tesoro, che ha dato la seguente risposta: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare nella parte finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CESCHI. Vorrei sapere dal Governo in che si risolverà praticamente questo aumento degli organici.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il disegno di legge è nato dalla constatazione che, con la riduzione prevista dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, non si riusciva a far fronte alle necessità dei quadri. Bisogna, inoltre, considerare che, per quel che riguarda i vice-questori, ogni questura ne ha attualmente più di uno: di conseguenza, vi è la necessità di un numero maggiore di posti. Vi è, infine, una esigenza di carattere umano: vi sono, infatti, circa 1.700 funzionari in questi gradi inferiori, ai quali bisogna necessariamente dare uno sfogo di carriera.

RICCIO. In appoggio alle parole dell'onorevole Sottosegretario, ricordo che, in sede di discussione del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, rilevai proprio la mancanza di uno sfogo nella carriera dei funzionari dei gradi inferiori. Tale esigenza si è quindi palesata da diverso tempo.

CESCHI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Dato che non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, è sostituito dal seguente:

	Grado	Quairfica	Numero dei posti
		-	
	1V	Ispettori generali capi	4
	$\mathbf{V}$	Questori ed ispettori generali	110
	VI	Vicequestori	110
	VII	Commissari capi	282
	VIII	Commissari	410
	IX	Commissari aggiunti	490
X	e XI	Vicecommissari e vicecommis-	
		sari aggiunti	505
	(È ap	pprovato).	

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

103ª RIUNIONE (6 marzo 1953)

### Art. 2.

Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l'articolo 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

(È approvato).

## Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (N. 1918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato ».

Ricordo che nella riunione del 22 genuaio ultimo scorso – dopo che in una precedente riunione era stato approvato l'articolo 1 – l'esame del provvedimento fu rinviato per dar modo al proponente, senatore Sinforiani, e a me, come relatore, di addivenire alla formulazione dell'articolo 2, in base alle segnalazioni pervenute in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle quali era stata data lettura nella citata riunione del 22 gennaio.

DONATI. Desidero sapere se, nella redazione del nuovo articolo 2, è stato tenuto presente il mio rilievo circa gli autoveicoli delle Amministrazioni militari.

SINFORIANI. Nell'articolo 1 vi è una disposizione che stabilisce che il provvedimento riguarda soltanto gli autoveicoli appartenenti all'Amministrazione dello Stato; nell'articolo successivo, invece, sono esplicitamente esclusi dalle norme di cui trattasi gli autoveicoli militari. L'eccezione del senatore Donati è stata quindi presa in considerazione, di guisa che egli può essere pienamente soddisfatto.

L'articolo 1 è stato approvato nel seguente testo: « Gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura " Servizio di Stato". L'applicazione della targa dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il testo dell'articolo 2, che oggi si propone, è del seguente tenore: « La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

« Nulla è innovato per quanto riguarda gli autoveicoli delle Forze armate e in servizio di Polizia ».

Nel testo integrale dei due articoli, di cui ho dato lettura, è stato tenuto conto delle considerazioni fatte dall'Ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio.

DONATI. Ritengo che l'ultimo comma dell'articolo 2 possa creare l'equivoco che il legislatore abbia voluto riferirsi solamente agli autoveicoli delle Forze armate in servizio di Polizia e non anche a quelli della Polizia vera e propria.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Penso che si possa ovviare al possibile equivoco modificando così la frase: « al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di Polizia ».

DONATI. Non mi preoccupo che i questori abbiano la loro macchina con i colori di Stato I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

103ª RIUNIONE (6 marzo 1953)

ogni volta che vanno in rappresentanza, ma mi preoccupo soltanto di quelle macchine che vanno in servizio di appostamento, di perquisizione ecc. e che non sono solo della questura ma possono appartenere alla Polizia tributaria, all'Ispettorato del lavoro ecc. Mi pare, pertanto, che la dizione «autoveicoli al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di Polizia » risolva ogni dubbio.

SINFORIANI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo articolo della proposta di legge nel seguente testo:

# Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli autoveicoli al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di Polizia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

La riunione termina alle ore 12,30.